

INFORMATIVA DELL' ALBO REGIONALE PUGLIA SUI DIRITTI DI ROGITO (agosto 2018)

Con deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti si è sancito il **cambio di interpretazione sulla spettanza dei diritti ai Segretari Comunali di fascia A e B in enti privi di dirigenti.**

[\(Sezione Autonomie n.18/2018\).](#)

La Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione Regionale di Controllo per il Veneto con la deliberazione n.192/2018/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto: “In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all’art. 10 comma 2-bis, del D.lg. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai Segretari Comunali di fascia C nonché ai Segretari Comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali”.